

# ***COMUNE DI VALLE LOMELLINA***

## ***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI A ENTI, ASSOCIAZIONI, GRUPPI***

### **INDICE:**

- Art. 1 - Principi e finalità**
- Art. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche**
- Art. 3 - Settori di intervento**
- Art. 4 - Contributi in favore di associazioni**
- Art. 5 - Risorse**
- Art. 6 - Criteri per l'accesso ai contributi ordinari e/o ausili comunali**
- Art. 7 - Contributi straordinari per iniziative specifiche**
- Art. 8 - Contributi straordinari alle società sportive**
- Art. 9 - Contributi alle scuole e agli studenti**
- Art. 10 - Contributi ad enti pubblici e associazioni**
- Art. 11 - Entrata in vigore e abrogazione norme**

## **Art. 1 – Principi e finalità**

Il Comune di Valle Lomellina, nel quadro dei principi di legge e delle finalità statutarie, promuove, sostiene, valorizza l'attività dei cittadini, tra loro associati senza scopi di lucro, rivolta a iniziative che esso riconosce utili per lo sviluppo della persona e per il miglioramento e l'elevazione della civica comunità, nelle sue varie manifestazioni sociali, economiche, ambientali, sportive e culturali.

Il presente regolamento definisce e disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (di seguito denominati semplicemente contributi), nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai soggetti e per le attività indicate nel comma I, ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Il Comune contribuisce economicamente ad attività svolte da associazioni, gruppi, comitati, istituzioni, enti ed organismi pubblici, le quali presentino carattere di pubblica utilità concorrendo al perseguimento delle finalità di cui al comma I.

L'attribuzione di contributi e sussidi avviene nel rispetto dei principi di pareggio ed equilibrio di bilancio e ha come limite le dotazioni di bilancio previste per i contributi e sussidi.

## **Art. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche**

L'Amministrazione comunale interviene per sostenere le attività di cui al presente regolamento mediante:

- a. la concessione di contributi di natura economica in maniera predeterminata per iniziative ritenute dal Comune meritevoli di essere sostenute ovvero di iniziative promosse da privati e sostitutive delle attività e funzioni rientranti nelle attribuzioni comunali
  - b. la fornitura diretta di prestazioni, servizi e/o aiuti organizzativi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate e concessione temporanea di sedi e impianti;
  - d. concessione in uso temporaneo di attrezzature, materiali, beni mobili in genere all'uopo predisposti o destinati;
  - e. vantaggi economici, ovvero l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali ovvero l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia;
- Le tipologie di intervento sopra descritte possono essere erogate anche cumulativamente.

## **Art. 3 – Settori di intervento**

Le sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere possono essere concessi per attività da realizzarsi nei seguenti settori di intervento:

- attività socio-assistenziali, di salute pubblica e umanitarie;
- attività culturali, artistiche e scientifiche;
- attività educative;
- attività di tutela ambientale;
- attività ricreative, sportive e del tempo libero;
- attività e iniziative volte alla valorizzazione economica e turistica delle risorse locali
- altre attività ed iniziative di generale interesse;
- impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani.

Tutte le attività e iniziative di cui al presente articolo devono essere rivolte a beneficio della collettività locale. Possono essere eccezionalmente disposti contributi anche a favore di enti ed associazioni di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani anche se

operano al di fuori del territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamenti comunali con particolare riferimento ai sussidi e contributi erogati a singole persone o famiglie per situazione di disagio economico
- b) con riferimento a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
- c) alle sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri ed obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta Comunale che impartirà al Responsabile di Area le direttive relative all'obiettivo da realizzare;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex art. 5 lett. f) della l. 266/1991;
- e) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;
- f) ai contributi o quote associative ad enti pubblici, consorzi o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
- g) ai contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
- h) ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente che saranno disciplinati da provvedimenti ad hoc e/o a mezzo convenzioni;
- i) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.

Ai fini della concessione dei contributi la Giunta o il responsabile del servizio tiene conto dei seguenti criteri:

- a) categorie e numero di utenti coinvolti, con maggiore attenzione a bambini in età prescolare, scolare, anziani e diversamente abili;
- b) promozione di iniziative e progetti in collaborazione con gli istituti scolastici;
- c) promozione di iniziative socialmente rilevanti;
- d) promozione di iniziative culturalmente rilevanti;
- e) finalità di contenimento dei costi e abbattimento delle tariffe;
- f) entità dei contributi in denaro precedentemente erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale al soggetto richiedente;
- g) tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale in relazione ai singoli servizi, strutture, locali o impianti;

#### **Art. 4 - Contributi in favore di associazioni**

I contributi a favore delle libere forme associative possono essere concessi solo ad associazioni regolarmente costituite che hanno sede nel territorio comunale o che operino nel territorio comunale e perseguano stabilmente finalità a vantaggio della collettività .

A tal fine il comune richiede il deposito dello Statuto e degli atti costitutivi alle associazioni che intendono usufruire di contributi.

## **Art. 5– Risorse**

L'Amministrazione Comunale procede annualmente a stanziare su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento le risorse che intende destinare ai contributi.

La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza del presente regolamento.

## **Art. 6 - Criteri per l'accesso ai contributi ordinari**

I contributi ed i benefici economici ordinari sono quelli riferiti all'attività ordinaria, vale a dire complessiva o continuativa svolta nel corso dell'anno dal soggetto richiedente.

Le associazioni, i comitati e i gruppi locali che intendono avvalersi di ausili finanziari comunali devono presentare nei termini previsti dall'amministrazione comunale una domanda in tal senso corredata dal programma di attività, con l'indicazione delle relative spese presunte, per le quali si chiede l'intervento comunale, nonché la localizzazione, i tempi e le fasi di attuazione del programma stesso;

La liquidazione del contributo avverrà su presentazione, da parte dei richiedenti, di un relazione circa il programma svolto e le spese effettivamente sostenute nonché gli eventuali altri contributi avuti per lo stesso scopo ed anche in base al grado di fruizione da parte della comunità.

Il contributo potrà coprire la misura massima del 90% della spesa ammessa, percentuale che può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori ai 1.000 euro. Con determinazione del Responsabile di Area è possibile prevedere l'anticipazione di un acconto in relazione all'entità del contributo stesso e all'attività da svolgere, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività o dell'iniziativa.

## **Art. 7 - Contributi straordinari per iniziative specifiche**

I contributi straordinari, una tantum, potranno essere erogati per attività di tipo occasionale o per singoli progetti e/o iniziative, anche con ricorrenza annuale, in relazione alla disponibilità finanziaria, alle associazioni di cui all'articolo 4.

A tal fine gli interessati dovranno acquisire preventivamente il parere favorevole della Giunta Comunale, presentando specifica istanza corredata dalla documentazione utile ad illustrare quanto in programma e il relativo preventivo di spesa.

Il contributo non potrà essere superiore al 100% della spesa sostenuta e in ogni caso non potrà essere superiore alla cifra che garantisce il pareggio di bilancio. Esso sarà erogato dopo l'approvazione di una relazione che dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente che attesti la regolarità dell'intervento, corredata dal rendiconto della spesa sostenuta sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione.

Con determinazione del Responsabile di Area è possibile prevedere l'anticipazione di un acconto in relazione all'entità del contributo stesso e all'attività da svolgere, fino ad un massimo del 25 % del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività o dell'iniziativa.

Per le iniziative, attività o manifestazioni che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto, intendendosi per tali quelle per le quali si presenta una richiesta di contribuzione inferiore o pari a euro 1000,00 , o venga stimato tale l'importo da concedere, il soggetto richiedente è esonerato dalla presentazione del rendiconto di cui al presente articolo.

## **Art. 8 - Contributi straordinari alle società sportive**

Ove nulla sia previsto dalle convenzioni/concessioni che disciplinano il rapporto tra comune e associazione e inerente la gestione dell'impianto, potranno essere assegnati contributi straordinari alle società sportive che hanno in gestione gli impianti sportivi comunali sulla base di apposita documentazione tecnico esplicativa delle necessità dell'intervento e di un progetto firmato da un tecnico abilitato per gli interventi straordinari di miglioramento delle strutture sportive che dette società intendono effettuare.

L'importo del contributo sarà determinato di volta in volta dalla Giunta .

Il 25% del contributo viene erogato sulla base del preventivo, mentre il saldo, alla presentazione del consuntivo dei lavori effettuati, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dalle certificazioni di conformità dei lavori eseguiti.

Saranno privilegiate le società che eseguiranno i lavori in economia usufruendo dell'opera di volontariato dei propri soci.

## **Art. 9 - Contributi alle scuole e agli studenti**

L'amministrazione comunale, previa richiesta, da parte dei rispettivi competenti organi scolastici, può erogare contributi ordinari e straordinari per il finanziamento di attività scolastiche o parascolastiche, nei limiti delle disponibilità di bilancio previste per il settore .

L'amministrazione comunale può nei limiti delle disponibilità di bilancio, d'ufficio o su richiesta, erogare contributi e sussidi ordinari e straordinari alle famiglie, anche in forma indiretta o mediante accollo, per sostenere le spese scolastiche e/o di frequenza e/o per favorire il diritto allo studio.

## **Art. 10 - Contributi ad enti pubblici e associazioni**

Contributi ordinari e/o straordinari potranno essere erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, con i criteri di cui i precedenti articoli, ad enti pubblici ed associazioni operanti a livello nazionale a tutela di interessi pubblici generali per iniziative di rilevante interesse collettivo.

## **Art. 11 - Entrata in vigore e abrogazione norme**

Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio informatizzato e con la sua pubblicazione cessano di efficacia le disposizioni in contrasto